

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

63.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIGLIA

INDICE	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	532
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	537
CIUFFINI	536
Disegno e proposte di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):	
Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis);	
BONOMI e CICCARDINI: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Tuscania (442);	
CERVONE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878);	
TRANTINO ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945);	
LA BELLA ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946);	
LA TORRE ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1994);	
URSO SALVATORE ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738);	

	PAG.
IOZZELLI: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071);	
CASTELLUCCI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto (3344);	
DE' COCCI: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478);	
STRAZZI ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657);	
BENEDETTI ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831) . . .	532
PRESIDENTE	533
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
BONIFAZI ed altri: Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (446);	
BARDOTTI ed altri: Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (587) .	534
PRESIDENTE	534, 536
ARNAUD, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	534
CIACCI	536
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	537

La seduta comincia alle 10.

CUSUMANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Bortot è sostituito dal deputato Ciacci.

Discussione del disegno di legge: Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis); e delle proposte di legge Bonomi e Ciccardini: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Tuscania (442); Cervone ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878); Trantino ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945); La Bella ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946); La Torre ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972, e del gen-

naio 1973 (1994); Urso Salvatore ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738); Iozzelli: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071); Castellucci ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto (3344); de' Cocci: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478); Strazzi ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657); Benedetti ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi e Ciccardini: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, con-

vertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Tuscania; Cervone ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo; Trantino ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate; La Bella ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo; La Torre ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973; Urso Salvatore ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973; Iozzelli: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971; Castellucci ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto; de' Cocci: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734; Strazzi ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto; Benedetti ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205,

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1975

a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti.

Comunico che l'onorevole Botta questa mattina non ha potuto raggiungere Roma per motivi di famiglia; comunque, sulla base del lavoro svolto dal Comitato ristretto, il relatore sta predisponendo degli emendamenti da sottoporre al parere della V Commissione bilancio e successivamente all'esame della nostra Commissione. Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Bonifazi ed altri: Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (446); Bardotti ed altri: Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (587).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonifazi ed altri: « Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena »; e Bardotti ed altri: « Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano ».

Sostituirò io stesso il relatore onorevole Lapenta che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

Ricordo agli onorevoli colleghi che era stato predisposto un testo unificato delle due proposte di legge e che nella seduta del 10 luglio scorso erano stati approvati tutti gli articoli dello stesso testo unificato, ad eccezione degli articoli 7 e 9, sui quali la V Commissione bilancio si è pronunciata il 22 ottobre successivo.

Ora, un nuovo parere è stato espresso dalla V Commissione bilancio nella sedu-

ta odierna, con il quale si conferma, rispetto all'articolo 9, il limite di 4 miliardi per la spesa a carico dello Stato, da ripartire in dieci esercizi, e si esprime parere favorevole all'articolo 7, concernente l'erogazione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, limitatamente alla somma di 6 miliardi di lire.

Passiamo all'esame degli articoli accantonati.

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, la cui spesa è a carico del comune, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Siena mutui fino all'ammontare di 12 miliardi, con ammortamenti in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitale e interessi e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del ministro del tesoro, a seguito di deliberazione del consiglio comunale.

Propongo, su conforme parere della V Commissione bilancio, il seguente emendamento:

Sostituire la seguente parola: « 12 », con l'altra: « 6 ».

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso con la modifica testé apportata. *(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

Per provvedere alla esecuzione dei lavori, alla effettuazione delle eventuali espropriazioni o occupazioni e alla corresponsione dei contributi previsti dagli articoli precedenti, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La spesa di 6 miliardi sarà ripartita in 15 esercizi, a decorrere dall'esercizio 1974. Alle opere di cui all'articolo 2 è destinata la somma di lire 2 miliardi e 300 milioni, di cui lire 1 miliardo 600 milioni

alla costruzione delle opere di viabilità e tecniche. Per i contributi di cui all'articolo 3 è destinata la somma di lire 700 milioni. Per i contributi di cui all'articolo 4 è destinata la somma di lire 3 miliardi.

Le variazioni di detto riparto degli stanziamenti possono essere autorizzate con decreto del ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il ministro per il tesoro, su motivata proposta del consiglio comunale.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

All'onere di 400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1974 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di parte straordinaria del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il medesimo esercizio.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Propongo, su conforme parere della V Commissione bilancio, i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la parola: « 6 », con l'altra: « 4 »;

Al secondo comma, sostituire le seguenti parole: « 6 », « 15 », « 1974 », « 2 miliardi e 300 milioni », e « 3 miliardi », rispettivamente con le seguenti: « 4 », « 10 », « 1975 », « 1 miliardo e 800 milioni » e « 1 miliardo e 500 milioni »;

Sostituire il penultimo comma con il seguente:

« All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1975-1976 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

Pongo in votazione il primo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 9.

Per provvedere alla esecuzione dei lavori, alla effettuazione delle eventuali espropriazioni o occupazioni e alla corresponsione dei contributi previsti dagli articoli precedenti, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La spesa di 4 miliardi sarà ripartita in 10 esercizi, a decorrere dall'esercizio 1975. Alle opere di cui all'articolo 2 è destinata la somma di lire 1 miliardo 800 milioni, di cui lire 1 miliardo 600 milioni alla costruzione delle opere di viabilità e tecniche. Per i contributi di cui all'articolo 3 è destinata la somma di lire 700 milioni. Per i contributi di cui all'articolo 4 è destinata la somma di lire 1 miliardo 500 milioni.

Le variazioni di detto riparto degli stanziamenti possono essere autorizzate con decreto del ministro per i lavori pubblici, di intesa con il ministro per il tesoro, su motivata proposta del consiglio comunale.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del ministro per i lavori pubblici.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

All'onere di 400 milioni derivante dalla applicazione della presente legge in ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Propongo il seguente nuovo titolo: « Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1975

CIACCI. Onorevoli colleghi, le proposte di legge, da cui è stato tratto il testo unificato che fra poco voteremo, hanno avuto un iter parlamentare lungo e laborioso, accompagnato dall'impegno di tutti i gruppi di questa Commissione e di tutte le forze politiche della città di Siena. Questo lavoro svolto ha portato a dei risultati che ritengo apprezzabili, soprattutto con riferimento ai contenuti normativi del testo che sta per essere posto in votazione. Vi sono infatti, da questo punto di vista, delle rilevanti innovazioni circa i poteri della regione e del comune ed il ruolo che viene assegnato alle storiche contrade di Siena. Meno soddisfacenti — almeno dal punto di vista del gruppo comunista, ma credo anche da quello di altri gruppi, che sono presentatori delle proposte di legge — sono i contenuti finanziari del testo unificato delle medesime. Si è infatti avuta la riduzione dei contributi dello Stato da 6 a 4 miliardi e quella dell'importo dei mutui (portato da 12 a 6 miliardi) che il comune di Siena potrà contrarre con la Cassa depositi e prestiti per le opere previste dalla legge. E parlo di contenuti finanziari meno soddisfacenti riferendomi alle notevoli necessità di una grande città com'è Siena, necessità che, del resto, non sono proprie soltanto di Siena, e che sono relative soprattutto alla difesa attiva del patrimonio artistico, monumentale ed edilizio della città.

Siena è infatti una città — è doveroso ricordarlo in questo momento — in cui da molto tempo gli amministratori comunali, sia di maggioranza che di minoranza, operano al fine di realizzare tale difesa. Esempi concreti di questo lavoro sono il piano regolatore generale del 1959 ed un altro provvedimento, parziale, se si vuole, ma molto significativo, visti gli ulteriori sviluppi che da questo punto di vista ci sono stati in altre città italiane e che sempre più si fanno evidenti: mi riferisco alla decisione di chiudere al traffico il centro storico. Il relativo provvedimento, primo del genere in Italia, fu preso addirittura nel 1965.

In quest'opera di difesa attiva del patrimonio di Siena — che voi tutti avete considerato patrimonio non appartenente solo a questa città, ma alla nazione intera — si sono a suo tempo distinte due eminenti personalità: il compianto professor Mario Bracci, già rettore dell'università di Siena e giudice costituzionale, ed un altro

illustre scomparso, che ha dedicato passione ed intelligenza a questa attività, il professor Ranuccio Bianchi Bandinelli, cui va il nostro commosso ricordo.

Noi comunisti fin dal 1963, quando fu approvato il primo provvedimento di legge su Siena, sottolineammo che tutta Italia avrebbe avuto bisogno di una legge speciale per la difesa del suo patrimonio artistico e monumentale. Siamo oggi dello stesso parere, nel momento in cui sta per essere votato il testo unificato delle proposte di legge in discussione. Coerenti con questa opinione, abbiamo fatto però di necessità virtù: visto cioè che quello che attendevamo da una legge organica non è ancora venuto, siamo stati costretti a prendere i provvedimenti necessari con una legge particolare, e quindi a chiedere il rifinanziamento della legge del 1963, migliorandola.

Tenendo comunque presenti i pregi e i difetti del testo che ci accingiamo a votare, ed anche se sui suoi limiti mi sono criticamente soffermato, posso preannunciare il voto favorevole da parte del gruppo comunista. Tale voto si accompagna ad un auspicio, e cioè che si addivenga presto a provvedimenti organici per il recupero di tutto l'immenso patrimonio artistico, monumentale e edilizio esistente nel nostro paese.

Auspico quindi che non ci sia più bisogno, dopo di questo, di un terzo provvedimento legislativo per la città di Siena né di altre iniziative particolari per altri centri che formano il patrimonio artistico nazionale e spero soprattutto che non si avveri quello che scriveva tempo fa una rivista inglese: « Visitate l'Italia prima che gli italiani la distruggano ».

PRESIDENTE. Il testo unificato delle due proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo unificato.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

CIUFFINI. Vorrei ricordare che all'esame della nostra Commissione c'è il progetto di legge per il risanamento della cit-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1975

tà di Todi e che esso consta di due momenti: un primo momento riguardante il risanamento degli edifici ed un secondo momento riguardante il risanamento idrogeologico del colle.

In occasione della visita che la Commissione ha fatto tempo fa alla città di Todi, si convenne anche con le autorità locali che la parte riguardante il risanamento degli edifici fosse accantonata e collocata nel problema pur generale che riguarda tutto il patrimonio edilizio esistente, ma che la soluzione di quella riguardante il dissesto idrogeologico non potesse essere rimandata. Ciò in seguito alla constatazione che la città è posata su un masso che è in procinto di franare e che i primi segni di questa frana sono riscontrabili in tutta una serie di manufatti.

Non entro nel merito, ma vorrei sottolineare che bisogna ricordare l'impegno che prendemmo in quella occasione ed insistere presso il ministro dei lavori pubblici perché si ponga mano a questa opera e la si porti a termine in breve tempo.

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Ciuffini che il progetto di legge sarà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Proposta di legge BONIFAZI ed altri n. 446; e proposta di legge BARDOTTI ed altri, n. 587, *in un testo unificato e con il titolo:* « Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale ed artistico della città di Siena » (446-587):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bacchi, Bargellini, Beccaria, Busetto, Calvetti, Carrà, Ciacci, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Cusumano, Federici, Fusaro, Giglia, Giudiceandrea, Luraschi, Mantella, Padula, Perrone, Piccone, Prearo, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani e Todros.

La seduta termina alle 10,20.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO